

290.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

	PAG.		PAG.
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di un documento)	7214	Ministro degli affari esteri (Trasmissione di documenti)	7214
Disegno di legge S. 1508 (Approvato dal Senato) (3339-bis):		Missioni vevoli nella seduta del 15 dicembre 1993	7213
(Emendamento riferito all'articolo 3 presentato nella seduta del 15 dicembre 1993)	7181	Proposta di legge costituzionale (Annunzio)	7214
(Emendamenti e subemendamento riferiti all'articolo 5 presentati nella seduta del 15 dicembre 1993)	7182	Proposte di legge:	
(Emendamento e subemendamento riferiti all'articolo 7 presentati nella seduta del 15 dicembre 1993)	7184	(Adesione di un deputato)	7214
(Articolo 8)	7185	(Annunzio)	7213
(Emendamenti)	7188	(Trasmissione dal Senato)	7214
(Articolo 9)	7200	Proposte di legge di iniziativa popolare (Annunzio)	7213
(Emendamenti)	7202	Richieste ministeriali di parere parlamentare	7214
		Risoluzione, interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	7215

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1508. — INTERVENTI CORRETTIVI
DI FINANZA PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (3339-bis)*

EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1993

ART. 3.

Dopo il comma 39, inserire il seguente:

39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano ai lavoratori per i quali è previsto il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria, appartenenti ad una delle categorie elencate all'articolo 6 del decreto del ministro della sanità 1° febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto e individuate con decreto del ministro della sanità nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti.

3. 98.

La Commissione.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO
RIFERITI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO
DI LEGGE, NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE, PRESENTATI NELLA
SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1993**

ART. 5.

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

21-bis. Ai tecnici laureati che abbiano prestato servizio per almeno un quinquennio e che partecipino a concorsi di ricercatore, è riconosciuto un punteggio non superiore ad un trentesimo per ogni biennio di attività svolta, previo giudizio positivo, espresso anche sulla base di una valutazione della facoltà di appartenenza, da una apposita commissione nominata dal CUN.

5. 52.

La Commissione.

Al comma 23, aggiungere, in fine, le parole: , nonché quelli derivanti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

5. 49.

Governo.

Dopo il comma 15-ter, sono aggiunti i seguenti:

15-quater. I criteri generali per la determinazione del merito, dei limiti di reddito e delle condizioni effettive del nucleo familiare di cui ai commi 14 e 15 sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390.

15-quinquies. L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per gli anni accademici successivi al 1994-1995 è aumentato sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

15-sexies. Le università possono derogare dai limiti massimi previsti nell'ultimo periodo del comma 15 nello stabilire i contributi di cui allo stesso comma in relazione a particolari esigenze di organizzazione e strumentazione scientifico-didattica. Nello stesso limite non rientra il contributo suppletivo a carico degli studenti in condizioni economiche più elevate, di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

5. 53.

Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 5. 54.

Al comma 16, terzo periodo, dopo le parole: legge 2 dicembre 1991, n. 390, aggiungere le seguenti: , nonché sulla base delle convenzioni e degli accordi internazionali già sottoscritti con paesi terzi.

0. 5. 54. 1.

La Commissione.

All'articolo 5 sostituire il comma 16 con il seguente:

16. A decorrere dall'anno accademico 1994-1995 sono abrogate le vigenti disposizioni in materia di esonero da tasse e contributi universitari. Sono esonerati

dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore. I criteri di cui al comma 15-bis sono stabiliti dalle università sulla base dei principi di uniformità definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto

dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'individuazione delle condizioni economiche va effettuata tenendo conto anche della situazione patrimoniale del nucleo familiare.

5. 54.

Governo.

EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTO
RIFERITI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISE-
GNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE, PRESENTATI NELLA
SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1993

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7. 56
(nuova formulazione) DEL GOVERNO

Le parole: il criterio delle categorie omogenee. Le relative decisioni della suddetta Commissione sono adottate *sono sostituite dalle seguenti:* le relative decisioni. Esse sono adottate.

0. 7. 56. 1.

Giannotti, Trupia Abate, Pollastrini Modiano, Perinei, Solaroli, Campatelli.

ART. 7.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. La Commissione unica del farmaco, ai fini della classificazione dei farmaci di cui al comma 10, adotta il criterio delle categorie omogenee. Le relative decisioni della suddetta Commissione sono adottate nel rispetto delle direttive comunitarie e sono immediatamente esecutive. Le aziende produttrici possono proporre osservazioni nel termine inderogabile di 30 giorni. La Commissione decide entro i successivi 15 giorni.

7. 56. (Nuova formulazione).

Governo.

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE (*)

ART. 8.

(Patrimonio pubblico).

1. È abrogata ogni disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici.

2. L'uso di beni pubblici può essere consentito ad associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici, se previsto dalla legge, solo previa corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori di mercato.

3. L'attribuzione di locali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni è disciplinata dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1994, il canone degli alloggi concessi in uso personale a propri dipendenti dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, nonché quello corrisposto dagli utenti privati relativo ad immobili del demanio, compresi quelli appartenenti al demanio militare, nonché ad immobili del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, è aggiornato, eventualmente su base nazionale, annualmente, con decreto dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro del tesoro, o degli organi corrispondenti, sulla base dei

prezzi praticati in regime di libero mercato per gli immobili aventi analoghe caratteristiche e, comunque, in misura non inferiore all'equo canone. A partire dal 1° gennaio 1995 gli stessi canoni sono aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatesi nell'anno precedente. Per gli alloggi ai quali si applicano canoni in misura superiore a quelli risultanti dal presente articolo restano valide le normative in vigore. Alla fissazione dei criteri per l'applicazione dei commi precedenti e del presente comma si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreti dei Ministri interessati di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici. Sono esclusi gli immobili e le parti di immobili destinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a esigenze di servizio, connesse ad incarichi di rappresentanza e di comando, nonché gli alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi.

5. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per cento ed il 40 per cento delle entrate recate dal comma 4 del presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per essere impiegati, rispettivamente, nella manutenzione straordinaria degli stessi e nella realizzazione, a cura dei Dicasteri stessi, di altri alloggi.

6. Con decreto dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di alloggi con riguardo alle loro condizioni economiche. La fissazione dei criteri di cui al comma 4 dovrà essere effettuata tutelando le situazioni abitative degli inquilini ultrasessantenni, dei portatori di *handicap* e delle persone titolari di un reddito complessivo pari o inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione.

7. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme dirette a alienare i beni pubblici, ivi compresi quelli oggetto di concessione, non destinati ad usi collettivi generali o di interesse ambientale e culturale ovvero ad assicurare la mobilità del personale della Difesa, con priorità per l'alienazione di terreni e fabbricati di uso abusivo o inutilizzati.

8. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a realizzare la vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici ad edilizia residenziale pubblica, con l'osservanza dei seguenti principi:

a) garantire il diritto all'acquisto degli alloggi per gli assegnatari da oltre un quinquennio o i loro familiari conviventi in regola con il pagamento dei canoni;

b) prevedere che la vendita abbia ad oggetto gli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato o della regione o degli enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1993,

n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale;

c) estendere, con gli adeguamenti necessari, la normativa delegata agli alloggi di proprietà dell'Ente poste italiane, della Società Ferrovie dello Stato Spa acquistati o costruiti fino alla data di trasformazione dell'Ente ferrovie dello Stato in società per azioni, agli alloggi acquisiti dagli enti di sviluppo e dal Ministero del tesoro già di proprietà degli enti previdenziali disciolti;

d) prevedere che le regioni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, possano formulare piani di salvaguardia per escludere motivatamente dall'alienazione determinati immobili in misura complessivamente non superiore al 50 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia;

e) prevedere che gli assegnatari titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero ultrasessantenni o portatori di *handicap*, qualora non intendono avvalersi del diritto di acquisto rimangono assegnatari dell'alloggio condotto in locazione, che non può essere alienato a terzi;

f) assicurare che il prezzo ricavato dalla vendita rimanga nella disponibilità dell'ente proprietario con destinazione in via prioritaria a ripiano dei *deficit* finanziari degli istituti e successivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo del settore dell'edilizia residenziale pubblica;

g) determinare il prezzo di vendita sulla base delle rendite catastali, moltiplicate per cento, per gli alloggi, o sulla base del prezzo di mercato stabilito dall'ufficio tecnico erariale per le unità immobiliari ad uso non abitativo;

h) prevedere che il prezzo di vendita sia ridotto in relazione alla vetustà dell'immobile;

i) assicurare che siano previste modalità di pagamento, anche mediante rateizzazione, incentivanti la vendita;

l) prevedere che gli alloggi non acquistati dall'assegnatario possano essere venduti a terzi, ricorrendo al sistema dell'asta pubblica, con offerte in aumento e assumendo a base il prezzo di cui alla lettera g);

m) prevedere che le operazioni di vendita relative alle unità immobiliari di cui al presente comma siano esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento del valore degli immobili (INVIM) nella misura massima del 50 per cento.

9. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 8 il capitolo 8276 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici è ridotto di lire venti miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

10. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) predispongono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, programmi di dismissioni del proprio patrimonio immobiliare da reddito a cominciare da quello abitativo. Tali programmi sono soggetti all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e debbono garantire cespiti liquidi non inferiori a complessive lire 1.500 miliardi, per ciascuno degli enti predetti, nel triennio 1994-1996. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità di utilizzazione dei suddetti ce-

spiti liquidi, nell'ambito dei piani di impiego annuali delle disponibilità di cui al comma 13.

11. Al fine di non determinare squilibri nel mercato immobiliare, gli enti di cui al comma 10 concordano, sulla base dell'individuazione dei beni da dismettere, i rispettivi programmi di vendita; le relative delibere sono sottoposte all'approvazione dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Per dette alienazioni, gli enti sono autorizzati a costituire apposita società con rappresentanza paritetica degli enti stessi.

12. Per la determinazione del valore degli alloggi e per le modalità di alienazione e di pagamento del prezzo si applicano le disposizioni emanate ai sensi del comma 8.

13. Per il triennio indicato al comma 10, nei confronti degli enti di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, ed ogni altra norma, anche di carattere speciale, vigente in materia di investimenti. Per il medesimo triennio, tali enti sono tenuti a disporre, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, piani di impiego annuali delle disponibilità, soggetti all'approvazione dei Ministri stessi, fatti salvi comunque gli interessi legali.

14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate particolari disposizioni per tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo, con riguardo alle loro condizioni economiche, nonché definite le procedure per la valutazione dei relativi beni immobili.

(*) I commi da 17 a 38 dell'articolo 25 del testo approvato dal Senato sono sostituiti dal comma 8 del presente articolo, sopra riportato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, inserire i seguenti:

ART. 14-bis.

(Delega per l'istituzione dell'imposta patrimoniale).

1. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo al fine di istituire una imposta patrimoniale generale ordinaria e straordinaria, secondo i seguenti principi direttivi:

a) è obbligatoria la nominatività di ogni rapporto acceso con aziende di credito o finanziarie e di tutti i valori mobiliari, compresi i titoli di Stato;

b) ai fini del computo della base imponibile delle imposte patrimoniali ordinaria e straordinaria, vengono considerati tutti i beni patrimoniali esistenti nel territorio italiano: depositi e valori mobiliari, beni di tesaurizzazione, beni immobili, beni mobili registrati di valore unitario superiore ai 50 milioni;

c) il trasferimento a titolo oneroso o gratuito di tali beni nonché l'attestazione della loro proprietà deve essere accompagnata dalla certificazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta patrimoniale, pena nullità dell'atto. Tale certificazione deve essere esibita per un periodo di 5

anni dalla scadenza dei termini di pagamento dell'imposta ordinaria e straordinaria;

d) viene definita una quota esente fino a 150 milioni di imponibile, oltre al valore della casa di effettiva abitazione;

e) sono esenti le merci ed i beni strumentali utilizzati a fini di attività di impresa (produttiva, commerciale e di servizio).

ART. 14-ter.

(Imposta patrimoniale generale straordinaria).

1. L'imposta patrimoniale generale straordinaria viene definita sulla base delle seguenti aliquote:

a) 1 per cento per i beni posseduti da persone fisiche fino all'ammontare di 500 milioni;

b) 2 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre i 500 milioni e fino ad 1 miliardo;

c) 3 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre un miliardo e per quelli posseduti da persone giuridiche, di qualsiasi importo.

2. L'imposta patrimoniale generale straordinaria viene prelevata *una tantum* nell'anno 1994, ed è pagabile in due rate annuali.

3. Una quota del 10 per cento del gettito dell'imposta patrimoniale generale straordinaria è destinata a finanziare l'istituzione di un Fondo nazionale per lo sviluppo dell'occupazione.

ART. 14-*quater*.

(*Imposta patrimoniale generale ordinaria*).

1. L'imposta patrimoniale ordinaria sostituisce le imposizioni patrimoniali attualmente esistenti, che vengono abrogate.

2. L'imposta patrimoniale generale viene computata nella seguente misura:

a) 0,5 per cento per i beni posseduti da persone fisiche fino all'ammontare di 500 milioni;

b) 1 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre i 500 milioni e fino ad 1 miliardo;

c) 1,5 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre 1 miliardo e per quelli posseduti da persone giuridiche di qualsiasi importo.

3. Il gettito dell'imposta viene così ripartito:

a) il 5 per cento è destinato ad alimentare il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'occupazione;

b) il 50 per cento è destinato alla finanza locale;

c) il 45 per cento è destinato all'E-rario.

4. In caso di esportazione di beni soggetti alla imposizione patrimoniale ordinaria, viene operato un prelievo pari a 3 annualità dell'imposta stessa.

5. L'applicazione dell'imposta patrimoniale generale ordinaria si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

ART. 14-*quinquies*.

(*Termini per l'esercizio della delega*).

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14-*bis* sarà emanato entro il 31 marzo 1994 con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Entro il 31 gennaio 1994 il Governo invia il testo del decreto legislativo alla Commissione parlamentare di competenza, che esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla data dell'invio della richiesta.

8. 1.

Crucianelli, Marino, Guerra, Renato Albertini, Bergonzi, Caprili, Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Sestero Giannotti, Lento, Muzio, Carcarino, Azzolina, Calini Canavesi, Bolognesi, Barzanti, Goracci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione delle disposizioni previste in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro o dell'articolo 11 della legge n. 300 del 1970.

Conseguentemente, all'articolo 13, aggiungere, in fine, il seguente comma:

17-*bis*. Con decorrenza dal periodo d'imposta 1994 l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dalla applicazione della percentuale del 9 per cento sul corrispettivo pattuito.

8. 39. (25. 96.)

Cancian, Zanferrari Ambroso.

Sopprimere il comma 3.

8. 2. (25. 23.)

Piscitello, Novelli, Pollichino.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai dipendenti militari e

civili della difesa, ancorché in quiescenza, che siano:

a) assegnatari, a qualsiasi titolo, utenti degli alloggi di servizio di cui all'articolo 6, n. 2 e n. 3, della legge 18 agosto 1978, n. 497;

b) già assegnatari, a qualunque titolo, utenti di alloggio antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 497 del 1978, non beneficiari dell'articolo 6 della stessa legge e che hanno perso titolo alla concessione con l'entrata in vigore della legge n. 497 del 1978;

c) già assegnatari, a qualunque titolo, per i quali ricorrano comunque, ai sensi della legge n. 497 del 1978, le condizioni di revoca dell'alloggio e alla data in vigore della presente legge conducano l'alloggio e risultino in regola con il pagamento dei canoni.

8. 4. (25. 95.)

Rutelli, Giuliari, Scalia, Turroni, Mattioli, Pieroni.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: La fissazione fino a: handicap e delle *con le seguenti:* L'adeguamento di cui al comma 4, nel caso in cui il canone sia superiore all'attuale, non si applica agli inquilini ultrasessantenni, ai portatori di *handicap* ovvero quando uno dei componenti del nucleo familiare ivi residente sia portatore di *handicap* nonché alle.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 4.

8. 5. (25. 25.)

Piscitello, Novelli, Pollichino.

Al comma 7, dopo le parole: del tesoro *inserire le seguenti:* e della difesa.

8. 6. (25. 12.)

Gasparotto, Folena, Trabacchini.

Al comma 7, dopo le parole: beni pubblici *inserire le seguenti:* compresi gli immobili di cui all'articolo 6, primo comma, numero 3), della legge 18 agosto 1978, n. 497.

8. 42. (25. 12-bis.)

Gasparotto, Folena, Trabacchini.

Al comma 7, dopo le parole: ambientale e culturale *inserire le seguenti:* e ad esclusione degli immobili e delle aree vincolati od individuati ai sensi delle leggi n. 1089 del 1939, n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985.

8. 37. (25. 68.)

Turroni, Giuliari, Scalia.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
LUSETTI 8. 7.

Al comma 8-bis aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro già di proprietà degli Enti previdenziali disciolti.

0. 8. 7. 1.

Governo.

Al comma 8-quater le parole: al fine di alienare determinati immobili nella misura massima del 75 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* che possono escludere dalla alienazione determinati immobili nella misura massima del 50 per cento.

0. 8. 7. 2.

Governo.

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

8. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della pre-

sente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato o della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.

8-bis. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione dei commi 8-*quinquies*, 8-*terdecies* e 9, si applicano altresì:

a) agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell'articolo 1, n. 3), delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, nonché agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

b) agli alloggi non di servizio di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa costruiti od acquistati fino alla data della trasformazione dell'ente « Ferrovie dello Stato » in società per azioni. Le modalità di alienazione dei predetti alloggi sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto di concessione di cui alla delibera CIPE del 12 agosto 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 202 del 28 agosto 1992;

c) agli alloggi acquisiti dagli enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano tuttora nella disponibilità degli enti medesimi;

d) alle unità immobiliari di proprietà del demanio dello Stato oggetto di concessione amministrativa.

8-ter. Sono esclusi dalle norme del presente articolo gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, nonché quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

8-*quater*. Gli enti proprietari o gli enti gestori, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano piani di vendita al fine di alienare determinati immobili nella misura massima del 75 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. I piani di vendita vengono sottoposti alla regione, che li approva entro i successivi sessanta giorni. Trascorso tale termine, si procede in ogni caso alle alineazioni in favore dei soggetti aventi titolo.

8-*quinquies*. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore.

8-*sexies*. Hanno diritto all'acquisto degli alloggi di cui al comma 8-*quater* gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

8-*septies*. Gli assegnatari di cui al comma 8-*sexies*, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di *handicap*, qualora non intendano avvalersi del diritto di cui al medesimo comma 8-*sexies*, rimangono assegnatari dell'alloggio condotto in locazione, che non può essere alienato a terzi.

8-*octies*. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 8-*sexies* gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.

8-*novies*. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 8-*septies* possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità nell'acquisto le cooperative edilizie iscritte all'Albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni.

8-*decies*. Il prezzo di riferimento degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze in data 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni. Gli enti proprietari e gli enti gestori possono proporre, in fase di presentazione del piano di vendita per l'approvazione da parte della regione, scostamenti motivati al prezzo di riferimento, applicando alle rendite catastali un moltiplicatore variabile da 80 a 120 per ogni alloggio, in considerazione delle condizioni generali, della localizzazione, dell'età e di altre caratteristiche dell'allog-

gio. L'alienazione delle unità immobiliari a uso non abitativo è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'ufficio tecnico erariale.

8-*undecies*. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto previsto dal comma 8-*decies*, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 8-*decies*, salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo.

8-*duodecies*. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

8-*terdecies*. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché delle alienazioni di cui ai commi da 9-*bis* a 9-*sexies*, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato, per le finalità di cui al comma 8-*quinqies*.

9. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 8-*terdecies* da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione social-

mente rilevanti. Detta quota non può comunque essere inferiore all'80 per cento del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei *deficit* finanziari degli Istituti.

9-bis. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica.

9-ter. L'affittuario delle unità immobiliari di cui al comma *9-bis* può esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato articolo 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; a tal fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità.

9-quater. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al comma *9-ter*, la cessione è effettuata a chiunque ne faccia domanda.

9-quinquies. L'alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di cui al comma *9-ter* è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico erariale. Il pagamento può avvenire in forma rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di interesse pari al tasso legale.

9-sexies. Nel caso di cui al comma *9-quater*, si ricorre all'asta con offerte in aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del comma *9-quinquies*.

9-septies. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi del presente articolo non possono essere alienati, anche parzialmente, né può esserne modificata la destinazione d'uso, per un periodo di sette anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione.

9-octies. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli alloggi e delle unità immobiliari di cui al presente articolo è predisposta dagli uffici tecnici degli enti alienanti.

9-novies. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 8 a *8-quinquies* sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).

9-decies. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione case per lavoratori (GESCAL) nel territorio del comune di Longarone, in sostituzione degli immobili distrutti a causa della catastrofe del Vajont, possono beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di precedenti domande, della assegnazione in proprietà con il pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto dall'articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, purché detengano l'alloggio da almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991.

9-undecies. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

9-duodecies. Sono abrogati l'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i commi da 2 a 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

9-terdecies. È fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data.

9-quaterdecies. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 8 e *9-terdecies*, il capitolo 8276 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici è ridotto di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

9-quindecies. Restano comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che disciplinano la materia con proprie leggi.

8. 7.

Lusetti.

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: facendo salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario in caso d'acquisto da parte dei familiari conviventi.

8. 10. (25. 51.)

Cerutti, Galli, Lusetti, Rizzi.

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: esclusivamente qualora nessuno dei componenti il nucleo familiare, esclusi i figli maggiorenni o in procinto di raggiungere la maggiore età sia proprietario, a titolo individuale o con la partecipazione in società, di altro alloggio, oppure, se già titolare di altro alloggio, opti per la permuta con l'alloggio in assegnazione.

8. 11. (25. 113.)

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

Al comma 8, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) prevedere che, ai fini delle disposizioni di cui alla lettera a), gli enti proprietari adottino le opportune misure di pubblicità e disciplinino le modalità di presentazione delle domande di acquisto.

8. 12. (25. 52.)

Cerutti, Galli, Lusetti, Rizzi, Pellicano.

Al comma 8, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , agli alloggi ad uso abitativo di proprietà degli enti a partecipazione statale, e relative società del

gruppo, trasformati in società per azioni ai sensi del comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

Conseguentemente, all'articolo 13, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (Piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) — capitolo 1378/Difesa — per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) — capitolo 4460/Tesoro — per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5,

della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

17-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 17-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

8. 13.

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 8, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché alle unità immobiliari di proprietà del demanio dello Stato oggetto di concessione amministrativa.

8. 14. (25. 49.)

Cerutti, Galli, Lusetti, Rizzi.

Al comma 8, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) prevedere che gli enti proprietari o gli enti gestori, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulino piani di vendita al fine di alienare determinati immobili nella misura massima del 75 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. I piani di vendita vengono sottoposti alla regione che li approva entro i successivi sessanta giorni. Trascorso tale termine, si procede in ogni caso alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo.

8. 15. (25. 50.)

Cerutti, Galli, Lusetti, Rizzi.

Al comma 8, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) prevedere che le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono formulare, sentiti gli enti proprietari ed i comuni, ove non proprietari, piani di salvaguardia al fine di escludere motivatamente dall'alienazione determinati immobili in misura complessivamente non superiore al 50 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine si procede in ogni caso alle alienazioni in favore dei soggetti aventi diritto.

8. 8. (25. 22.)

Manfredi.

Al comma 8, lettera d), sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: sei mesi.

8. 16. (25. 115.)

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

Al comma 8, lettera e), dopo le parole: di reddito familiare complessivo inserire le seguenti: verificato tramite accertamento effettuato dalla Guardia di finanza.

8. 17. (25. 107.)

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

Al comma 8, lettera e), dopo la parola: handicap inserire le seguenti: ovvero se sia portatore di handicap uno dei componenti del nucleo familiare residente.

8. 19. (25. 27.)

Piscitello, Novelli, Pollichino.

Al comma 8, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: salvo che non risultino, in seguito ad accertamento, titolari di un reddito difforme da quello dichiarato o siano incorsi in gravi reati.

8. 18. (25. 117.)

Ostinelli.

Al comma 8, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque denominati e disciplinati con leggi regionali, determinano annualmente la quota dei proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non può comunque essere inferiore all'ottanta per cento del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei deficit finanziari degli istituti. Nel caso di istituti gravemente dissestati, le regioni, previo parere del CER, possono derogare dai limiti di cui al presente comma autorizzando la destinazione di una quota dei proventi delle vendite superiore al venti per cento per il ripiano del deficit finanziario.

8. 30. (25. 20.)

Manfredi.

Al comma 8, lettera f), dopo le parole: dell'ente proprietario inserire le seguenti: sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato.

8. 20. (25. 55.)

Cerutti, Galli, Lusetti, Rizzi.

Al comma 8, lettera f), sostituire le parole: allo sviluppo del settore dell'edilizia residenziale pubblica con le seguenti: al risanamento ed al recupero del patrimonio edilizio pubblico.

8. 21. (25. 112.)

Ostinelli.

Al comma 8, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) determinare il prezzo di riferimento degli alloggi sulla base del valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni. Gli enti proprietari e gli enti gestori possono proporre, in fase di presentazione del piano di vendita per l'approvazione da parte della regione, scostamenti motivati al prezzo di riferimento, applicando alle rendite catastali un moltiplicatore variabile da 80 a 120 per ogni alloggio, in considerazione delle condizioni generali, della localizzazione, dell'età e di altre caratteristiche dell'alloggio. L'alienazione delle unità immobiliari a uso non abitativo è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'ufficio tecnico erariale.

8. 40. (25. 17.)

Ronchi, Giuliani.

Al comma 8, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) determinare il prezzo degli alloggi in modo che sia costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 359. Le regioni, su propo-

ste motivate degli enti proprietari e dei comuni, ove non proprietari, autorizzano, per la determinazione del prezzo l'applicazione alle rendite catastali di un moltiplicatore variabile da ottanta a centoventi, in considerazione delle condizioni generali, della localizzazione, della vetustà e di altre caratteristiche dell'alloggio.

8. 22. (25. 21.)

Manfredi.

Al comma 8, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: o sulla base del maggior valore ottenuto con la rivalutazione dei costi totali sostenuti dall'ente venditore (acquisizione area, spese di costruzione compresa eventuale revisione prezzi) all'epoca della costruzione.

8. 23. (25. 106.)

Ostinelli.

Al comma 8, sopprimere la lettera h).

8. 24. (25. 110.)

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Bertotti.

Al comma 8, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) assicurare che sia previsto il pagamento in unica soluzione.

8. 25. (25. 109.)

Formenti, Aimone Prina, Brambilla, Oreste Rossi, Bertotti.

Al comma 8, sostituire la lettera i), con la seguente:

i) assicurare che sia previsto il pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con saldo all'ottenimento di mutuo fondiario di durata a scelta dell'acquirente e comunque non oltre sei mesi dall'erogazione della rata di anticipo.

8. 26. (25. 105.)

Ostinelli.

Al comma 8, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo altresì che hanno titolo di priorità nell'acquisto le cooperative edilizie iscritte all'Albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnino, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni.

8. 27. (25. 53.)

Cerutti, Galli, Lusetti, Rizzi.

Al comma 8, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: ; a parità di offerta, hanno titolo di priorità nell'acquisto gli acquirenti che si impegnano con atto d'obbligo a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni.

8. 28. (25. 75.)

Enrico Testa, Bassolino, Calzolaio, Camoirano Andriollo, Cioni, Pellicani, Mussi, Marri, Lorenzetti Pasquale, Melilla, Zagatti, Solaroli, Silvio Mantovani, Vozza, Campatelli, Lettieri, Castagnola, Sitra, Soriero.

Al comma 8, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

n) prevedere che gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi del presente articolo non possano essere alienati, fino a quando non sia pagato interamente il prezzo e registrato il relativo contratto di acquisto.

8. 29. (25. 104.)

Ostinelli.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Le entrate derivanti dall'alienazione di alloggi di cui alla legge n. 497 del 1978 dichiarati non più utili alla Difesa con le procedure indicate al comma 7 sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per

essere impiegate nella costruzione di nuovi alloggi nella misura del sessanta per cento, e nella misura del venti per cento per la costruzione di un fondo casa per la concessione di mutui agevolati, per l'edilizia residenziale, al personale dipendente.

8. 32. (25. 93.)

Rutelli, Giuliari, Scalia, Turroni, Mattioli, Pieroni.

Al comma 9, sopprimere le parole: Per effetto delle disposizioni di cui al comma 8.

8. 45.

La Commissione.

Al comma 13, secondo periodo, sopprimere le parole: fatti salvi comunque gli interessi legali.

8. 43.

La Commissione.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, è inserito il seguente:

* 2-bis. Sono esclusi dalle alienazioni di cui al comma 1 gli immobili soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ed alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché gli immobili vincolati ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. Gli immobili da escludere sono indicati con decreto dei Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, ai quali la società affidataria di

cui al comma 1 del presente articolo in via l'elenco analitico dei beni da alienare, entro sessanta giorni dalla comunicazione ».

2. Il comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, è sostituito dal seguente:

« 7. Il Comitato è composto dai Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali ».

3. I commi 15, 16 e 17 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, sono sostituiti dai seguenti:

« 15. I programmi di alienazione, di gestione e di valorizzazione degli immobili di cui al comma 1 sono comunicati, insieme all'elenco analitico degli immobili stessi, dal Ministro delle finanze alle regioni, alle province ed ai comuni competenti per i territori.

16. Entro i centoventi giorni successivi al ricevimento della comunicazione, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono le proprie determinazioni in merito, con l'obiettivo prioritario di assicurare l'arricchimento del proprio patrimonio o comunque il riassetto degli immobili pubblici o di interesse pubblico, anche adottando, per quanto necessario, variazioni agli strumenti di pianificazione di rispettive competenza.

17. Anche qualora, ai sensi delle vigenti norme regionali, le variazioni agli strumenti di pianificazione provinciali e comunali di cui al comma 16 debbono essere approvate da un ente pubblico ter-

ritoriale diverso da quello che ha provveduto alla adozione, tale ente si limita a verificare la loro conformità alle norme legislative e regolamentari ed alle disposizioni della pianificazione sovraordinata. Ove entro i novanta giorni successivi al ricevimento degli atti relativi alle predette variazioni, ovvero entro l'eventuale più breve termine stabilite dalle norme legislative regionali, l'organo competente ad effettuare la verifica non abbia assunto, o proposto di assumere, alcuna determinazione, le variazioni medesime diventano efficaci a tutti gli effetti ».

8. 01. (25. 07.)

Cerutti, Galli.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. I canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono determinati, nella contrattazione nazionale e/o provinciale tra organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, tenendo conto della tipologia, delle condizioni oggettive, dell'ubicazione, della vetustà e dello stato di conservazione dell'immobile, nonché di particolari clausole o esigenze contrattuali delle parti. In caso di mancato accordo tra le parti, il canone di locazione è determinato in una misura che, nei quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della citata legge n. 359 del 1992, non può essere superiore al doppio del canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

8. 03. (25. 09.)

Cerutti, Galli, Lusetti, Rizzi.

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 9.***(Prezzi e tariffe).*

1. La determinazione dei prezzi demandata ad organismi pubblici prevista dalle vigenti disposizioni di legge non può eccedere del 20 per cento il prezzo di riferimento di corrispondenti beni e servizi scambiati sul mercato. Le tariffe dei servizi di pubblica utilità vengono fissate e aggiornate, ove le condizioni di mercato lo richiedano, in base a parametri di riferimento idonei a determinare le modalità di recupero dei costi, con criteri di efficienza. L'individuazione dei prezzi e delle tariffe di riferimento è effettuata sulla base delle rilevazioni e delle analisi svolte dall'ISPE e dagli altri istituti del Sistema statistico nazionale. I dati relativi sono pubblicati ogni sei mesi.

2. I canoni di concessione di beni pubblici e di beni ed attività sottoposti a riserva originaria sono aumentati annualmente secondo i criteri: dell'adeguamento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, rilevato nell'anno solare precedente; dell'adeguamento proporzionale ai canoni pagati da altri concessionari o beneficiari di autorizzazione; della rivalutazione in relazione alla domanda effettiva o potenziale dei beni e delle attività concesse.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone

annuo, nella misura dello 0,50 per cento per i primi tre anni e dell'1 per cento per gli anni successivi, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla stessa data, sono modificate le clausole convenzionali in materia di canone di concessione o di devoluzione allo Stato degli utili di esercizio. I rapporti relativi al periodo precedente sono convenzionalmente definiti dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) anche in via transattiva.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di versamento del canone di cui al comma 3.

5. Sono abrogati i primi tre commi dell'articolo 7 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1971, n. 287, nonché la lettera i) del primo comma e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 385.

6. Per favorire il processo di dismissioni della Società Autostrade S.p.A., sono abrogati l'articolo 16, primo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729, limitatamente alla parte in cui impone all'Istituto per la ricostruzione industriale di detenere la maggioranza delle azioni della concessionaria, e il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 385, come sostituito dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1982, n. 531. La costruzione e la gestione delle autostrade è l'oggetto sociale principale della Società Autostrade S.p.A.

7. Alla Società Autostrade S.p.A. è accordata la proroga di dodici anni del periodo di concessione di cui all'articolo 13

della legge 12 agosto 1982, n. 531, a paraggio degli oneri sopportati per gli investimenti realizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, nonché in relazione alla costruzione della variante di valico appenninico dell'autostrada Bologna-Firenze.

8. All'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il venir meno della prevalenza pubblica nel capitale delle società concessionarie o della maggioranza delle società facenti parte dei consorzi di cui al precedente comma fa cessare la garanzia dello Stato prevista ai commi terzo e settimo ».

9. Con il rinnovo delle convenzioni revisionate in applicazione dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si definisce la natura privata dell'attività svolta dalle società concessionarie di autostrade nonché la esclusione della garanzia dello Stato per la contrazione di mutui e il divieto di utilizzare contributi dello Stato al fine di realizzare le opere.

10. La misura dei diritti per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e nazionali, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata per l'anno 1994 del 10 per cento.

11. A decorrere dall'anno 1995, la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, è annualmente determinata, con le procedure di cui all'articolo 8 della medesima legge, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, su proposta dei Ministri dei trasporti e della navigazione e delle finanze, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi:

a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;

b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno;

c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in relazione all'intensità del traffico nei diversi periodi della giornata;

d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;

e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza, e di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali.

12. I maggiori introiti derivanti per effetto di quanto disposto ai commi 10 e 11 sono destinati al finanziamento di programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali proposti dai relativi enti o società di gestione e approvati dal CIPE.

13. Entro l'anno 1995, il regime dei servizi aeroportuali di assistenza a terra è determinato sulla base delle normative comunitarie, avendo riguardo alla tutela dell'economicità delle gestioni e dei livelli occupazionali.

14. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite società per azioni per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato. Alle predette società possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'attuazione del presente comma, sulla base dei principi di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

15. Lo stanziamento del capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione è ridotto della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1994. Il medesimo capitolo ed il relativo stanziamento sono soppressi a decorrere dall'anno 1995.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I prezzi che, in base alle vigenti disposizioni di legge, sono determinati da organismi pubblici non possono superare il prezzo di riferimento di corrispondenti beni e servizi scambiati sul mercato. Le tariffe dei servizi di pubblica utilità vengono stabilite tenendo conto dei riflessi sociali che determinano.

Conseguentemente, all'articolo 13, aggiungere i seguenti commi:

17-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina Mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina Mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della Difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 dal 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887/1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150/1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169/1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) — capitolo 1378/Difesa — per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) — capitolo 4460/Tesoro — per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (Finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (Finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire;

17-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 17-bis para a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispon-

denti importi negli anni successivi va considerata economia di bilancio.

9. 1. (23. 8.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: con criteri di efficienza inserire le seguenti: , che tengano conto dei seguenti fattori: a) tariffa precedentemente vigente;

b) tasso di variazione dei prezzi al consumo; c) tasso di variazione della produttività previsto nel contratto di servizio tra amministrazione concedente e concessionario o nella convenzione; d) indicatore della qualità del servizio, rilevata secondo parametri individuati nel contratto di servizio o nella convenzione secondo i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e secondo i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire, all'utente, eventualmente differenziandoli per settore, zone geografiche, tipo di prestazione; e) tasso di variazione dei costi dei fattori produttivi impiegati dal soggetto esercente il servizio, ponderati in relazione al costo totale di produzione del servizio.

9. 3. (23. 3.)

Cerutti, Galli, Lusetti, Rizzi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. L'Amministrazione postale può stabilire determinate tariffe per i flussi di corriere portati alla spedizione suddivisi secondo modalità concordate dall'organismo che effettua la distribuzione ed eventualmente presentati a determinati uffici. Dette tariffe sono stabilite sulla base di apposite convenzioni stipulate tra la grande utenza ed i dirigenti dell'Amministrazione postale, appositamente delegati dal direttore generale. Le speciali tariffe sono determinate in funzione di un accer-

tato vantaggio economico per l'Amministrazione postale. Le convenzioni possono anche stabilire tempi di consegna definiti, nonché eventuali penali per la mancata osservanza degli stessi. Le convenzioni possono, altresì, determinare l'obbligo, da parte degli speditori, di affidare all'Amministrazione postale tutto il proprio corriere, relativo a ciascuna tipologia di oggetti impostati, ovunque sia diretto.

9. 5. (23. 5.)

Peraboni, Arrighini.

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

9. 6. (27. 66.)

Pieroni, Giuliari, Scalia, Turroni, Mattioli.

Sostituire i commi 3, 4, 5 con i seguenti:

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, con decreto da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ridefinizione del rapporto fra lo Stato e gli enti concessionari di autostrade.

4. Il decreto di cui al comma 3 stabilirà:

a) nuove clausole in materie di canone di concessione e regolazione dei rapporti relativi al periodo precedente la loro adozione;

b) superamento dell'attuale sistema di esazione attraverso il pagamento del pedaggio da parte degli utenti e sua sostituzione con forme di abbonamento annuale;

c) requisiti minimi richiesti agli enti concessionari per il rinnovo o la proroga della concessione.

5. Il decreto di cui al comma 3 è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato prima della sua adozione definitiva.

Conseguentemente, sopprimere i commi 6, 7 ed 8.

9. 8. (27. 65.)

Pieroni, Giuliari, Scalia, Turroni, Mattioli.

Sopprimere il comma 3.

9. 7. (27. 67.)

Pieroni, Giuliari, Scalia, Turroni, Mattioli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti concessionari di autostrade e trafori sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo nella misura minima del 2 per cento per il primo anno, del 3 per cento il secondo anno, del 4 per cento il terzo anno, del 5 per cento per gli anni successivi, da calcolarsi sui proventi di pedaggio stradale, di parcheggi e per aree di servizio effettivamente e complessivamente introitati, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, del sovrapprezzo di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 531, articolo 15, comma 5, lettera b), e successive modificazioni, e dell'eventuale eccedenza rispetto alle tariffe previste in convenzione effettivamente versata al Fondo centrale di garanzia ai sensi della legge 12 agosto 1981, n. 531, articolo 15, comma 6. A decorrere dalla medesima data sono modificate le clausole convenzionali in materia di canone di concessione o di devoluzione allo Stato degli utili di esercizio. Tali modifiche convenzionali non comportano alcun pregiudizio per eventuali crediti o altri diritti vantati dall'ANAS, o in genere dall'erario, verso gli enti concessionari relativi a periodi precedenti, rap-

porti da definirsi secondo le clausole convenzionali allora vigenti ».

9. 9. (27. 61.)

Turroni, Giuliari, Scalia, Pieroni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: dello 0,50 per cento fino a: dell'1 per cento per con le seguenti: del 2 per cento per il primo anno, del 3 per cento per il secondo anno, del 4 per cento per il terzo anno e del 5 per cento per.

9. 10. (27. 59.)

Turroni, Giuliari, Pieroni, Scalia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dello 0,50 per cento con le seguenti: dello 0,80 per cento.

9. 11. (27. 26.)

Scalia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dello 0,50 per cento con le seguenti: dello 0,70 per cento.

9. 12 (27. 25.)

Turroni, Scalia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dello 0,50 per cento con le seguenti: dello 0,60 per cento.

9. 13. (27. 24.)

Pieroni, Turroni, Scalia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: per i primi tre anni con le seguenti: per i primi due anni.

9. 14. (27. 27.)

Pieroni, Turroni, Scalia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: per i primi tre anni con le seguenti: per i primi 18 mesi.

9. 15. (27. 28.)

Turroni, Scalia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: per i primi tre anni con le seguenti: per i primi dodici mesi.

9. 16. (27. 29.)

Scalia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dell'1 per cento con le seguenti: del 4 per cento.

9. 17. (27. 32.)

Scalia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'1 per cento con le seguenti: del 3 per cento.

9. 18. (27. 31.)

Turroni, Scalia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dell'1 per cento con le seguenti: del 2 per cento.

9. 19. (27. 30.)

Pieroni, Turroni, Scalia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: da calcolarsi fino alla fine del periodo con le seguenti: da calcolarsi sui proventi di pedaggio stradale, di parcheggi e per aree di servizio effettivamente e complessivamente introitati, al netto solamente dell'imposta sul valore aggiunto, del sovrapprezzo di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 531, articolo 15, quinto comma, lettera b), e successive modificazioni, e dell'eventuale eccedenza rispetto alle tariffe previste in convenzione effettivamente versata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, ai sensi della legge 12 agosto 1981, n. 531, articolo 15, sesto comma.

9. 20. (27. 56.)

Turroni, Giuliari, Pieroni, Scalia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: netti con la seguente: lordi.

9. 21. (27. 30.)

Pieroni, Turrone, Scalia.

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Oltre a tale canone, gli enti concessionari di autostrade e trafori a prevalente capitale pubblico sono tenuti a corrispondere allo Stato anche i proventi netti di pedaggio, come sopra calcolati, eccedenti le spese di gestione e di amministrazione, di manutenzione ordinaria, gli oneri finanziari e tributari, gli ammortamenti finanziario ed industriale, il canone annuo e le devoluzioni al Fondo centrale di garanzia, l'accantonamento per innovazioni, ammodernamenti e completamenti, nonché, infine, l'assegnazione di un dividendo al capitale dell'ente concessionario.

9. 22. (27. 57.)

Turrone, Giuliani, Pieroni, Scalia.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

9. 23. (27. 38.)

Pieroni, Turrone, Scalia.

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Tali modifiche convenzionali non comportano alcun pregiudizio per eventuali crediti o altri diritti vantati dall'ANAS, o in genere dall'erario, verso gli enti concessionari relativi a periodi precedenti, rapporti da definirsi secondo le clausole convenzionali allora vigenti.

9. 42. (27. 55.)

Turrone, Giuliani, Pieroni, Scalia.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al primo comma dell'articolo 7 della legge 24 luglio 1961, n. 729, è aggiunto in fine, il seguente periodo:

« Oltre a tale canone, gli enti concessionari di autostrade e trafori a prevalente capitale pubblico sono tenuti a corrispondere allo Stato anche i proventi netti di pedaggio, come sopra calcolati, eccedenti le spese di gestione e di amministrazione, di manutenzione ordinaria, gli oneri finanziari e tributari, gli ammortamenti finanziario ed industriale, il canone annuo e le devoluzioni al Fondo centrale di garanzia, l'accantonamento per innovazioni, ammodernamenti e completamenti, nonché, infine, l'assegnazione di un dividendo al capitale dell'ente concessionario ».

9. 43. (27. 58.)

Turrone, Giuliani, Pieroni, Scalia.

Sopprimere il comma 4.

9. 44. (27. 68.)

Pieroni, Giuliani, Scalia, Turrone, Mattioli.

Al comma 4, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro del tesoro.

9. 45. (27. 43.)

Pieroni, Turrone, Scalia.

Al comma 4, dopo le parole: del tesoro inserire le seguenti: , e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

9. 46. (27. 39.)

Pieroni, Turrone, Scalia.

Al comma 4, dopo le parole: del tesoro inserire le seguenti: , e con il Ministro dei trasporti.

9. 47. (27. 40.)

Pieroni, Turrone, Scalia.

Al comma 4, dopo le parole: del tesoro inserire le seguenti: , e con il Ministro delle finanze.

9. 48. (27. 41.)

Pieroni, Turrone, Scalia.

Al comma 4, dopo le parole: del tesoro inserire le seguenti: , e con il Ministro dell'ambiente.,

9. 49. (27. 42.)

Pironi, Turrone, Scalia.

Al comma 4, dopo le parole: del tesoro inserire le seguenti: , sentito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

9. 50. (27. 44.)

Pironi, Turrone, Scalia.

Sopprimere il comma 5.

9. 51. (27. 69.)

Pironi, Giuliari, Scalia, Turrone, Mattioli.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Sono abrogati la lettera i) del primo comma e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 385.

9. 52. (27. 60.)

Turrone, Giuliari, Pironi, Scalia.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: dismissioni della Società autostrade S.p.A. con le seguenti: risanamento ed eventuale privatizzazione della Società autostrade S.p.A.

9. 53. (27. 54.)

Turrone, Giuliari, Pironi, Scalia.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: e il primo comma fino alla fine del comma con le seguenti: e la lettera b)

del primo comma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 385, come modificato dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

9. 54. (27. 54-bis.)

Turrone, Giuliari, Pironi, Scalia.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: La costruzione e.

9. 55. (27. 46.)

Pironi, Turrone, Scalia.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: delle autostrade inserire le seguenti: , nel rispetto dell'ambiente e del territorio.,

9. 56. (27. 47.)

Pironi, Turrone, Scalia.

Sopprimere il comma 7.

* 9. 57.

Piscitello, Nuccio, Novelli, Pollichino.

Sopprimere il comma 7.

* 9. 58.

Boghetta, Caprili, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi.

Sopprimere il comma 7.

* 9. 59. (27. 70.)

Pironi, Giuliari, Scalia, Turrone, Mattioli.

Sostituire il comma 7 con il seguente

7. Tenuto conto che la Società autostrade S.p.A. gestisce su concessione dello Stato un'attività di pubblico servizio es-

senziale per l'intero Paese e senza concorrenza di mercato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro per le privatizzazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Governo ed al Parlamento il piano di ristrutturazione e di eventuale privatizzazione parziale o totale della Società autostrade S.p.A. Per una adeguata valutazione di tale piano di ristrutturazione, il Ministro dei lavori pubblici vi allega il Piano finanziario, a consuntivo separato, per ciascuna tratta concessa alla Società autostrade S.p.A. e ad altre società da essa controllate, da sola o congiuntamente con l'ANAS, dal momento del rilascio della concessione al 1992, corredato di proprie valutazioni sullo stato economico e finanziario di ciascuna tratta così come della rete nel suo complesso e della stessa società. Qualsiasi ulteriore concessione autostradale o proroga concessionale alla Società autostrade S.p.A., nonché qualsiasi ulteriore modifica alla concessione o alla convenzione vigente, dovrà essere successiva al parere vincolante espresso dal Parlamento sul Piano di cui al presente comma.

9. 60. (27. 53.)

Turroni, Giuliani, Pieroni, Scalia.

Al comma 7, sostituire la parola: dodici con la seguente: quattro.

9. 61. (27. 48.)

Pieroni, Turroni, Scalia.

Al comma 7, sostituire la parola: dodici con la seguente: tre.

9. 24. (27. 49.)

Turroni, Scalia.

Al comma 7, sostituire la parola: dodici con la seguente: due.

9. 25. (27. 50.)

Scalia.

Al comma 7, sostituire le parole: dodici anni con le seguenti: due anni.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del comma.

9. 26. (27. 72.)

Pieroni, Giuliani, Scalia, Turroni, Mattioli.

Al comma 7, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del comma.

9. 27.

Crucianelli, Marino, Guerra, Renato Albertini, Bergonzi, Caprili, Tripodi, Ramon Mantovani, Speranza, Sestero Giannotti, Lento, Muzio, Carcarino, Azzolina, Calini Canavesi, Bolognesi, Barzanti, Goracci, Cangemi.

Al comma 7, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del comma.

* 9. 28. (27. 71.)

Pieroni, Giuliani, Scalia, Turroni, Mattioli.

Al comma 7, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del comma.

* 9. 29. (27. 71.)

Piscitello, Nuccio, Novelli, Pollichino.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Tutti gli atti concessionali e convenzionali, e tutti i relativi atti e documenti accessori ed attuativi sono pubblici, così come anche tutte le statistiche sul traffico.

9. 30. (27. 20.)

Turroni, Pieroni, Giuliani, Scalia.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. L'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 28 aprile 1971,

n. 287, è abrogato limitatamente alla parte in cui si prevede la garanzia dello Stato sui mutui contratti e le obbligazioni emesse da consorzi o società per azioni concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade.

9. 31. (27. 15.)

Turroni, Giuliari, Pieroni, Scalia.

Al comma 8, sostituire il capoverso con il seguente:

« Il venir meno della prevalenza pubblica nel capitale delle società concessionarie di cui al precedente comma fa cessare la garanzia dello Stato di cui ai commi terzo e settimo ».

9. 32. (27. 16.)

Turroni, Giuliari, Pieroni, Scalia.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. A partire dal 1° gennaio 1995 sono abolite le tariffe autostradali. Lo Stato trasferisce alle concessionarie autostradali stanziamenti pari alle entrate delle medesime concessionarie autostradali relative all'anno 1992, decurtate del 20 per cento. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte mediante corrispondente aumento delle accise sui prodotti petroliferi per autotrazione.

9. 33. (27. 64.)

Giuliari, Scalia, Turroni, Mattioli, Pieroni.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. A partire dal 1° gennaio 1995, i veicoli adibiti al trasporto pubblico possono essere immatricolati solo se provvisti di pedane elevatrici o altro dispositivo atto a consentire alle persone handicappate l'utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblico.

9. 34. (27. 02.)

Giuliari, Scalia, Turroni, Mattioli, Pieroni.

Al comma 9, sopprimere le parole da: e il divieto sino alle seguenti: le opere.

9. 79.

Governo.

Al comma 11, sopprimere la lettera b).

9. 35. (32. 2.)

Piscitello, Novelli, Pollichino.

Al comma 11, lettera c), sopprimere le parole: per ciascuno scalo.

9. 36. (32. 3.)

Piscitello, Novelli, Pollichino.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: con priorità per il completamento delle infrastrutture aeroportuali di Venezia.

9. 77. (32. 8.)

Cancian.

Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: , con priorità per il completamento delle infrastrutture aeroportuali calabresi.

9. 37. (32. 10-bis.)

Romeo.

Sostituire il comma 14 con i seguenti:

14. Entro l'anno 1994 sono costituite apposite società a maggioranza pubblica per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato.

14-bis. Alle predette società possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati.

9. 38. (32. 31.)

Boghetta, Caprili, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi.

Al comma 14, sostituire le parole: per azioni con le seguenti: di capitale.

9. 80.

Governo.

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

14-bis. Al fine di disciplinare in modo organico il sistema aeroportuale nazionale, la gestione degli aeroporti è affidata in concessione totale dei relativi servizi a società per azioni, per un periodo massimo di trenta anni, senza limiti di partecipazione azionaria e di distribuzione degli utili.

14-ter. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, è autorizzato ad affidare la concessione di gestione totale, nel rispetto di procedure fissate con regolamento ministeriale e sulla base di apposita convenzione.

14-quater. I regimi giuridici riconosciuti da leggi speciali sono confermati per la durata massima di trenta anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14-quinquies. Le convenzioni che disciplinano i rapporti con il titolare della gestione aeroportuale saranno stipulate o adeguate con specifica previsione dei diritti e degli obblighi del concessionario nonché dei poteri di controllo dell'autorità concedente.

14-sexies. Sono attribuiti alle società concessionarie di gestione totale degli aeroporti tutti i ricavi comunque derivanti dalla gestione degli stessi, ivi compresi i diritti per l'uso degli aeroporti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e le tasse di cui alla legge 16 aprile 1974, n. 117, e 18 febbraio 1992, n. 217.

14-septies. Le società medesime provvedono alle spese di gestione, di manu-

tenzione ordinaria e straordinaria dei beni di concessione, nonché al finanziamento dei programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali approvati dal CIPE su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base di un accordo di programma stipulato tra autorità concedente e le società stesse.

14-octies. È consentita alle compagnie di navigazione aerea la produzione di servizi di assistenza; fatte salve le normative comunitarie in materia, il Ministro dei trasporti e della navigazione emana le misure graduali di liberalizzazione dei servizi anzidetti, dirette a garantire la facoltà di autoproduzione per le compagnie di navigazione aerea, nonché l'esistenza di condizioni di concorrenza in un contesto di economicità delle diverse realtà aeroportuali, nel rispetto degli attuali livelli occupazionali.

9. 39. (32. 35.)

Cerutti.

Al comma 15, premettere le parole: Fatti salvi i progetti già approvati dal Comitato aeroporti di cui all'articolo 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449, relativi all'aeroporto di Venezia.

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

15-bis. Le autorizzazioni di spesa recate dalla legge n. 59 del 7 febbraio 1961, come determinate dalla legge n. 500 del 1992, sono ridotte per gli anni 1994 e seguenti, di lire 80 miliardi.

9. 40. (32. 5.)

Vigneri, Bianchini, Giuliani, Pellicani, Giordano Angelini, Solaroli, Silvio Mantovani, Campatelli, Soriero, Voza, Castagnola.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 15 dicembre 1993.**

Artioli, Ayala, Cariglia, Giorgio Carta, Caveri, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, de Luca, De Paoli, Fincato, Fumagalli Carulli, Garesio, Luigi Grillo, Imposimato, Lenoci, Matulli, Mazzuconi, Michelini, Modigliani, Pisicchio, Rocchetta, Rodotà, Sacconi, Savino, Spini, Tassi, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Ayala, Paolo Bruno, Cariglia, Giorgio Carta, Caveri, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, de Luca, De Paoli, Fincato, Formigoni, Fumagalli Carulli, Garesio, Luigi Grillo, Imposimato, Matulli, Malvestio, Michelini, Modigliani, Paissan, Rocchetta, Rodotà, Savino, Spini, Tassi, Violante.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 14 dicembre 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

DE SIMONE ed altri: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario » (3477);

TASSI: « Nuove norme in materia di ineleggibilità alla carica di membro del Parlamento » (3478);

CAVERI: « Disciplina dell'albo professionale e del trattamento pensionistico degli impiegati tecnici di gioco (*croupiers*) nonché dello stato giuridico ed econo-

mico dei lavoratori delle case da gioco » (3480);

LUIGI RINALDI: « Norme per la gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà degli enti locali e di altri enti montani » (3481);

CELLAI ed altri: « Modifica all'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di presentazione delle candidature nei collegi uninominali » (3482);

OLIVO: « Norme per favorire l'occupazione attraverso la salvaguardia e la valorizzazione dei beni ambientali, storico-artistici e di interesse turistico » (3484).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di proposte di legge
di iniziativa popolare.**

Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa popolare:

« Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentatività sindacale » (3485);

« Ristrutturazione della retribuzione e disciplina del suo adeguamento alle variazioni del costo della vita » (3486).

Saranno stampate, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 14 dicembre 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

TASSI: « Indizione di un referendum sull'unità della Repubblica italiana » (3479).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 14 dicembre 1993 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1053. — Senatori PINTO ed altri: « Disposizioni in materia di cognome aggiunto per affiliazione *ex* articolo 408 del codice civile (abrogato) (approvato dalla II Commissione permanente del Senato) » (3483).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato ad una proposta di legge.

La proposta di legge PATRIA ed altri: « Riforma dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (3394) (annunziata nella seduta del 30 novembre 1993) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Wilmo Ferrari.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri ha trasmesso, con lettera in data 16 novembre 1993, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti interna-

zionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 novembre 1993.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 9 dicembre 1993, ha trasmesso copia del parere — richiesto dal ministro della marina mercantile ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 — relativamente al Programma di riordino delle società di navigazione del gruppo Finmare.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro del commercio con l'estero ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente: TABELLA EXPORT - Elenco dei prodotti e delle tecnologie sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione e per il transito.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla III Commissione permanente (Esteri), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 14 gennaio 1994.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto

legislativo concernente disposizioni correttive del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro) che dovranno esprimere il proprio parere entro il 29 dicembre 1993.

**Annunzio di una risoluzione,
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una risoluzione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA11-290
Lire 1200